

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 158 del 31/10/2012

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. Società Panarese.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE

".... omissis"
DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.16 della L.R. 11/2001, il progetto di impianto per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi, ubicato in località "Troali" del Comune di Veglie, in C.T. al Foglio 10, mappali 360 (pro parte) e 474 (pro parte), di titolarità F.LLI PANARESE S.n.c. (P.IVA 01863640759), escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto la sua realizzazione ed esercizio non comportano apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;
- l'esclusione dalla procedura di V.I.A. sarà comunque subordinata al conseguimento, oltre che dei pareri ai sensi della D.G.R. n. 1713/2011 sopra richiamati, di:
- specifico provvedimento, del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, di sospensione dell'attività estrattiva e nulla-osta all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi relativamente all'area di messa in riserva e di lavorazione, a mezzo frantumazione e vagliatura, dei rifiuti in ingresso;
- aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con l'inserimento della aggiuntiva attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi;
- al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- le tipologie CER dei rifiuti ammissibili, le quantità massime recuperabili (nel rispetto dei limiti massimi previsti dall'allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.) e le operazioni di recupero R5 ed R13, che saranno effettuate in regime "semplificato" (artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/06), riguarderanno, con riferimento all'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998:
- la massima capacità annua di recupero rifiuti dell'impianto non eccederà la quantità di 100.000 tonnellate;
- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le specifiche tecniche previste all'art.6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;
- la gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;
- le materie prime seconde ottenute a valle delle operazioni di recupero dovranno rispondere alle specifiche tecniche indicate nel D.M. 5 febbraio 1998. Il Proponente è tenuto a eseguire apposito test di cessione, con frequenza almeno semestrale, sulle materie prime seconde ottenute;
- le superfici destinate alle attività di recupero rifiuti dovranno essere opportunamente separate dalla restanti aree di cava e segnalate con apposita cartellonistica;

- sarà individuato un settore di conferimento, differenziato da quello di messa in riserva, dotato di superficie pavimentata e di sistemi di raccolta dei reflui accidentalmente rilasciati dagli automezzi. La superficie dedicata al conferimento dovrà avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi d'opera e degli automezzi in ingresso ed in uscita;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere ben distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde;
- le acque meteoriche dilavanti dal piazzale pavimentato, una volta trattate e sottoposte al processo di grigliatura e dissabbiatura, dovranno essere impiegate, per quanto tecnicamente possibile, per l'alimentazione dei sistemi abbattimento polveri a servizio dell'impianto;
- i cumuli dei rifiuti, e dei materiali da questi ottenuti, a granulometria sottile, maggiormente sensibili all'azione del vento, dovranno essere protetti in condizioni di tempo asciutto con appositi sistemi di copertura mobile;
- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampli margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine le operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) saranno realizzate su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di evitare preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;
- le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di messa in riserva, settore di stoccaggio del prodotto lavorato) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
- all'atto della richiesta di iscrizione nel Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti, il Proponente è tenuto a produrre:
- a) documento di analisi comparata costi-benefici, finalizzato all'ottenimento dei positivi pareri, del Servizio Regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, condiviso con il Servizio Regionale Ecologia, e di ARPA Puglia, alla specifica localizzazione in deroga ai sensi della D.G.R. n. 1713 del 26.07.2011, redatto evidenziando i seguenti contenuti minimi:
- costi ambientali ed economici connessi alla delocalizzazione degli impianti che non rispettano i criteri localizzativi definiti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali;
- costi ambientali ed economici connessi alla permanenza di impianti che recuperano rifiuti speciali non pericolosi su aree la cui destinazione urbanistica non è di tipo industriale, ma che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi;
- b) nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di recupero rifiuti;
- c) planimetria, in scala adeguata, di individuazione delle distinte aree funzionali di conferimento, messa in riserva, stoccaggio del prodotto lavorato;
- d) computo della capacità istantanea di stoccaggio delle aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti ed al deposito delle materie seconde;
- e) schede riassuntive di recupero con indicazione delle operazioni di recupero e dei prodotti ottenuti (materie prime seconde o rifiuti), nonché delle specifiche tecniche dei macchinari utilizzati, e dell'unità di frantumazione in particolare;
- si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, e del rumore, con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività di recupero effettuata; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA DAP Lecce. In ogni caso l'attività dovrà rispettare, per quel che concerne l'emissione di polveri totali, il limite di 5 mg/Nmc;
- dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto, adottando altresì protocolli operativo gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi (periodica bagnatura, ecc.);
- i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito telone di

copertura del cassone;

- riguardo la gestione delle acque meteoriche di dilavamento il proponente è tenuto al rispetto di quanto previsto dal Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n.282/CD/A del novembre 2003;
- alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;
- di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Lecce l'organo competente al controllo del rispetto delle prescrizioni impartite;
- di fare salve ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o quant'altro, necessaria per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto ed in particolare l'ottenimento, ai fini della deroga ai criteri localizzativi di impianti esistenti che recuperano rifiuti speciali non pericolosi su aree la cui destinazione urbanistica non è di tipo industriale, ma che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi, dei positivi pareri del Servizio regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, condiviso con il Servizio regionale Ecologia, e di ARPA Puglia, di cui alla D.G.R. 26 luglio 2011, n. 1713;
- di fissare, ai sensi dell'art. 16, c.7, L.R. n.11/2001, in anni tre l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale, trascorso detto periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori, la procedura di verifica di assoggettabilità dovrà essere rinnovata;
- di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata F.LLI PANARESE S.n.c., con sede legale in Veglie (LE), alla località Troali;
- di trasmettere copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza, ai seguenti soggetti:
- Comune di Veglie;
- Corpo di Polizia Provinciale;
- Servizio Ambiente e Polizia Provinciale Ufficio Rifiuti;
- Servizio Ambiente e Polizia Provinciale Ufficio Emissioni;
- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul B.U.R.P..

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia poiché ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001, la sua pubblicazione sul B.U.R.P. è a titolo gratuito.

Servizio Ambiente e Polizia Provinciale Il Dirigente Ing. Dario Corsini